

STATUTO NAZIONALE
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
Approvato dall'Assemblea Nazionale al IX Congresso del 27.11.2016

(L'ASSOCIAZIONE)

Art. 1

(Natura e sede)

Il Movimento Difesa del Cittadino (in breve "Difesa del Cittadino") è una Associazione di Promozione Sociale (APS) senza fini di lucro fondata nel 1987 ed autonoma da partiti politici e sindacati.

L'acronimo dell'Associazione è MDC e qui di seguito viene denominata "Movimento".

Ha sede legale in Roma e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

Il Movimento Difesa del Cittadino è una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui scopo sociale esclusivo è quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e in special modo contro la disparità e ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili, degli stranieri.

Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona ponendo come obiettivo la loro concreta attuazione attraverso ogni iniziativa conforme all'art. 10 del D.lgs 460/97. In modo particolare si occupa dell'affermazione dei diritti civili, di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di solidarietà sociale.

Il Movimento persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, le finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché ogni altra conseguente e connessa.

Pertanto l'associazione al fine di combattere ogni forma di illecito, abuso, privazione, reato e violenza, commessi nei confronti dei cittadini, consumatori, utenti e contribuenti, esercita le azioni finalizzate a perseguire:

- a) la tutela della salute;
- b) la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) l'adeguata informazione e una corretta pubblicità del consumatore;
- d) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- e) l'educazione al consumo;
- f) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- g) la promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

h) l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

In particolare:

- I. la rappresentanza degli interessi dei cittadini consumatori ed utenti in tutte le sedi previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali
- II. la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio nel rispetto dei principi di economicità, qualità e corretta gestione delle risorse economiche contro ogni forma di abuso, spreco di risorse pubbliche e corruzione;
- III. la difesa del cittadino consumatore-utente dalle pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del Consumo nei rapporti con aziende private e/o partecipate da enti pubblici produttrici, distributrici, venditrici ed erogatrici con qualsiasi mezzo, anche a distanza, di beni e servizi soggetti a prezzi di libero mercato o tariffe amministrative;
- IV. la difesa dell'interesse individuale e collettivo dei cittadini alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta ed al rispetto dei connessi standard di qualità stabiliti da leggi o norme secondarie di regolamentazione, carte dei servizi e codici di condotta;
- V. la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso alle ADR o allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
- VI. il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura, il diritto a ricevere assistenza e sostegno per chi è vittima dell'usura o in stato di bisogno sviluppando tutte le iniziative previste dalla legge per il contrasto all'usura stessa;
- VII. il corretto rapporto tra cittadini e giustizia e la promozione della conciliazione paritetica e delle ADR di consumo quale strumenti di risoluzione delle controversie;
- VIII. il pluralismo, l'obiettività, la veridicità e la trasparenza dell'informazione e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa su tutti i media, quando sia finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi anche in attuazione dell'art. 21 della Costituzione;
- IX. l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti su qualsiasi supporto digitale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, trasparenza e garanzie del diritto alla privacy con riferimento alle transazioni commerciali a distanza;
- X. la salvaguardia nella raccolta ed il corretto utilizzo dei dati personali dei cittadini e la dignità dei minori su internet in particolare nei social media ed in qualsiasi forma di utilizzo telematico anche attraverso applicazioni software o supporti hardware;
- XI. la tutela e la promozione della salute in ogni suo aspetto. Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;
- XII. la tutela dei diritti dei minori, anziani, disabili, immigrati e persone economicamente

- svantaggiate o comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione;
- XIII. la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la protezione dell'ambiente e delle biodiversità e la tutela della salubrità dello stesso, per garantire la salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento ambientale anche in relazione all'uso corretto dell'energia e allo sviluppo e promozione di energie alternative e connesse tecnologie;
- XIV. la promozione della salute e del benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici; la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale; la promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; - l'intervento al salvataggio di specie in estinzione; il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario; l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie; la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
- XV. la promozione della cultura e la tutela dei diritti civili attraverso attività di ricerca scientifica svolta direttamente o da enti di ricerca con progettazione, studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini o attraverso la pubblicazione di supporti editoriali tramite internet, riviste, agenzie di informazione, guide, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione in proprio e/o in collaborazione con soggetti terzi pubblici o privati;
- XVI. il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati previsti dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;
- XVII. promuove diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza e della Convenzione di Lanzarote garantendo uguali diritti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori; il Movimento si impegna nei confronti dei minori affinché vengano garantiti uguali diritti senza alcuna discriminazione per ragioni connesse all'orientamento sessuale e all'identità di genere effettiva o presunta, loro o dei propri genitori, in conformità ai contenuti e linee guida di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC 5 , nonché ai principi ispiratori della Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- XVIII. promuove la lotta contro tutti gli abusi e le prepotenze sia fisiche, psicologiche, sessuali o giuridiche che violano i diritti dei minori; qualsiasi tipo di abuso/prepotenza è considerato dal Movimento inaccettabile perseguendo l'obiettivo fondamentale del benessere del minore; il Movimento si impegna a tutelare i diritti dei minori tutte le volte che intraprende e promuove iniziative per/con essi; il Movimento si impegna ad ascoltare e rispettare i diritti, desideri e sentimenti dei minori e delle loro famiglie affinché tali diritti siano tutelati anche dai partners con cui intraprende iniziative, campagne informative o progetti di intervento.

Art. 3 **(Strumenti e azioni)**

Il Movimento, per realizzare gli obiettivi statuari:

- a) promuove iniziative di studio, ricerca, istruzione e formazione;
- b) partecipa a consultazioni pubbliche, elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini ed il superamento delle diseguaglianze sociali stabilendo, a tal fine, rapporti con le

- istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) pubblica organi periodici di informazione, contributi e collane editoriali, attiva siti internet, social network, realizza strumenti multimediali, applicazioni telematiche programmi radiofonici e televisivi;
 - d) promuove la tutela dei diritti dei cittadini in conformità all'oggetto sociale attraverso segnalazioni, denunce ed esposti alle diverse Autorità Amministrative Indipendenti di regolazione anche dell'Unione Europea, avvia conciliazioni, ADR di consumo e Mediazioni civili innanzi ai competenti organismi. Promuove azioni giudiziarie anche d'urgenza in sede civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile anche dinanzi alle giurisdizioni superiori. Tanto ai sensi della vigente legislazione e dell'art. 139 del Codice del Consumo. Il Movimento in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti, agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari, penali sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive anche ai sensi dell'art 140 bis del Codice del Consumo e del D.lgs n. 150/09. Tutela i diritti dei cittadini consumatori, dei risparmiatori, utenti e dei contribuenti lesi da condotte anche penalmente illecite poste in essere da organizzazioni criminali mediante esposti, denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziaria, nonché costituendosi per tutti i predetti abusi e reati parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
 - e) interviene nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari, contabili per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
 - f) interviene nei procedimenti amministrativi a tutela dei diritti dei consumatori ovvero ai cittadini appartenenti alle fasce deboli, avviati dalle Autorità di regolazione nazionali e comunitarie;
 - g) vigila e promuove il rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza amministrativa e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabilite dal D.lgs n. 33/13 e norme attuative emanate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione segnalando alla stessa comportamenti in contrasto con le norme;
 - h) partecipa o stipula convenzioni per assicurare servizi ai soci ed ai consumatori;
 - i) promuove la formazione di proprie strutture territoriali nel rispetto del principio della unitarietà dell'associazione;
 - j) attiva iniziative di beneficenza a sostegno della solidarietà sociale nei confronti di soggetti che si trovino in condizioni di svantaggio anche se propri associati;
 - k) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari;

Non potranno svolgersi attività diverse da quelle menzionate dal presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Movimento può, inoltre, stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

Può sottoscrivere accordi e convenzioni con altre associazioni allo scopo di rafforzare la propria base associativa; può altresì sottoscrivere convenzioni con la pubblica amministrazione finalizzate alla gestione e all'utilizzo di fondi, beni e servizi nell'interesse pubblico e della collettività dei beni confiscati ai sensi della legislazione vigente.

(I SOCI)

Art. 4
(Categorie di soci)

Il Movimento è composto da soci ordinari e convenzionati.

Art. 5
(Diritti e doveri dei soci)

Tutti hanno facoltà di iscriversi al Movimento e il diritto di portare il proprio contributo volontario secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività del Movimento. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa. L'iscrizione al Movimento può essere fatta anche per via telematica.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti di voto elettorato attivo e passivo e possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza o livello dell'associazione concorrendo alle modificazione dello statuto e dei regolamenti in conformità a quanto deliberato dagli organi sociali.

Il Socio ha il dovere di:

- a) attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto del Movimento
- b) osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
- c) versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti; le quote sono a fondo perduto, non rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del Movimento, o di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato;
- d) partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività del Movimento come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;
- e) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto del Movimento e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'associazione.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

L'Associazione potrà, inoltre, per alcuni ruoli tecnici e per la realizzazione dei progetti, nonché in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6
(Perdita e sospensione della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) assenza reiterata ed ingiustificata dalle attività sociali;
- d) mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa;

- e) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti oppure delle deliberazioni legalmente prese dagli organi statutari;
- f) per provvedimento di espulsione;
- g) scioglimento della sede territoriale di appartenenza.

Art. 7

(Competenze per l'adozione del provvedimento di espulsione)

Il provvedimento di espulsione del singolo socio viene adottato dagli organi territoriali di appartenenza nei casi di cui all'art. 6, lett. c) e d), mentre nei casi di cui alle lettere e) f) e g) la competenza è del Comitato di Presidenza.

Art. 8

(Ricorsi avverso l'espulsione)

Il socio espulso in tutti i casi può presentare ricorso scritto al Collegio del Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione.

Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione e gli è inibito l'utilizzo del nome e del logo associativo.

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Art. 9

(Organi centrali e periferici)

1. Il Movimento articola la propria struttura unitaria nei livelli nazionale, regionale e territoriale.

2. Sono organi centrali del Movimento:

- a. l'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Comitato di Presidenza;
- c. il Presidente Nazionale
- d. i Vicepresidenti
- e. il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- a) i Coordinamenti Regionali;
- b) i Coordinamenti provinciali o di area vasta, ex provinciali/consortili

Art. 10

(Durata del mandato delle cariche sociali)

Le cariche sociali hanno la durata di 5 anni sono rinnovabili nel limite dei 2 mandati consecutivi.

Art. 11

(Provvedimenti di anticipata cessazione di Organi collegiali e cariche sociali)

Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, l'organo si intende decaduto e il Comitato di Presidenza nomina uno o più Commissari per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni entro il termine di 6 (sei) mesi.

Nel caso sussistano gravi ragioni di violazioni statutarie o insanabili contrasti interni, il Comitato di Presidenza può:

- a) deliberare la decadenza di un organo collegiale e nominare un commissario con l'incarico di indire le elezioni entro il termine di sei mesi (6) dalla data della deliberazione;
- b) disporre lo scioglimento del vincolo associativo della sede locale, sentito il Coordinamento regionale e/o provinciale e/o di area vasta.

Art. 12

(Organi deliberanti del Movimento)

Titolari della potestà deliberante per il Movimento sono l'Assemblea Nazionale dei Delegati, il Consiglio Nazionale e il Comitato di Presidenza

Art. 13

(Convocazioni degli organi collegiali)

Gli organi collegiali centrali e periferici del Movimento sono convocati dai rispettivi Presidenti, previo avviso esposto presso la sede di riferimento e/o notificato per via telematica ai rispettivi componenti, almeno dieci giorni (10) prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I componenti degli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiederne la convocazione con lettera firmata da almeno due terzi dei componenti.

Art. 14

(Deliberazioni degli organi collegiali)

Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente ed in caso di sua assenza dei vicepresidenti o di chi è delegato a presiedere.

Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal suo delegato e dal segretario incaricato, ed approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente, si intende tacitamente approvato se non pervengono eccezioni scritte entro trenta (30) giorni dall'invio anche in forma telematica.

(L'ASSEMBLEA NAZIONALE)

Art. 15

(Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è il massimo organismo deliberante del Movimento. Ne fanno parte i delegati delle sedi territoriali dell'associazione in regola con i pagamenti delle quote ed eletti dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, approvato dal Consiglio Nazionale almeno 90 (novanta) giorni prima.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto attivo e passivo per l'elezione dei delegati della propria sede territoriale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si svolge una volta ogni cinque (5) anni.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Nazionale entro 90 (novanta) giorni a maggioranza assoluta durante una seduta valida o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri nazionali. In questo caso la raccolta delle adesioni dovrà essere sottoscritta e accompagnata dalle generalità e dal documento d'identità.

Ne fanno parte i delegati eletti per l'ultima Assemblea Ordinaria, salvo per le sedi territoriali nate dopo l'ultima Assemblea Ordinaria, che provvederanno ad eleggere i delegati secondo il Regolamento vigente.

Art. 16
(Funzionamento)

Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dall' Comitato di presidenza, in base ad un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 17
(Compiti)

L'Assemblea ha il compito di:

- a) discutere, definire e approvare il progetto associativo e gli indirizzi programmatici della associazione;
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale
- c) provvedere al rinnovo delle cariche elettive. In particolare elegge il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti, il Comitato di Presidenza , il Consiglio Nazionale e il Collegio dei probiviri

(IL CONSIGLIO NAZIONALE)

Art. 18
(Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'organismo di rappresentanza delle diverse componenti culturali e territoriali presenti nel Movimento ed è eletto dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 19
(Compiti del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è eletto dall' Assemblea dei delegati e di esso fanno parte 30 componenti con almeno un rappresentante per ogni Regione in cui è presente il Movimento e ha il compito di:

- a) assicurare il necessario raccordo tra le sedi territoriali e la sede nazionale del Movimento;
- b) realizzare i fini statutari;
- c) approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- d) approvare i Regolamenti elettorali;
- e) assumere lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri.

(IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI)

Art. 20

(Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica, legale e processuale del Movimento. E' affiancato da quattro Vicepresidenti.

Il Presidente e i Vicepresidenti vengono eletti dall'Assemblea dei delegati a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21

(Poteri del Presidente e dei Vicepresidenti)

Il Presidente Nazionale del Movimento:

- a) predisporre il programma di mandato in conformità allo Statuto ed al progetto associativo approvato dalla Assemblea dei delegati;
- b) convoca gli organi del Movimento e ne assicura il regolare funzionamento;
- c) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) delega per singoli atti uno o più Vicepresidenti;
- e) conferisce mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie come indicate dall'art 3 del presente Statuto;
- f) può aprire, movimentare, chiudere conti correnti bancari e postali, può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle connesse alla attuazione del progetto associativo;
- g) designa i rappresentanti del Movimento in altri organismi;
- h) accetta previa consultazione con il Comitato di Presidenza da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi, non in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da quattro Vicepresidenti cui saranno assegnati le seguenti mansioni di:

1. Segretario
2. Responsabile programma
3. Responsabile rapporti con il territorio
4. Tesoriere

Nello specifico il Tesoriere ha il compito di curare la gestione della contabilità d'intesa con l'ufficio interno preposto alla amministrazione controllando la tenuta dei libri contabili, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni sono svolte dal Vice Presidente con funzioni di Segretario ed in subordine dal Vice Presidente Tesoriere.

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente Statuto il Presidente adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi con contestuale comunicazione al Comitato di Presidenza.

(COMITATO DI PRESIDENZA)

Art. 22 **(Comitato di Presidenza)**

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo del Movimento. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno un terzo complessivo dei componenti.

Le decisioni del Comitato sono prese con maggioranza semplice dei presenti; nel caso di espulsione dei soci, si deve avere la maggioranza qualificata del 50% più 1 (uno) dei membri in carica.

Art. 23 **(Componenti)**

Fanno parte del Comitato di Presidenza:

- a) il Presidente Nazionale e i quattro Vicepresidenti;
- b) i rappresentanti delle Regioni in cui MDC è legalmente riconosciuto in base alle leggi regionali da almeno 3 anni eletti dall'Assemblea dei Delegati;
- c) sono invitati permanenti al Comitato di Presidenza anche il dipendente responsabile nazionale dell'amministrazione e il responsabile nazionale dei progetti.

Art. 24 **(Compiti)**

Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma ogni tre mesi, anche in audio e videoconferenza, ed ha il compito di:

- a) adottare direttive, provvedimenti e iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) applicare le decisioni del Consiglio Nazionale e di ogni altro organo dell'associazione;
- c) controllare l'applicazione ed il rispetto dello Statuto e delle norme organizzative dell'associazione;
- d) predisporre il bilancio annuale;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6 e in particolare: deliberare l'espulsione dei soci per le violazioni di cui all'art. 5; deliberare ed intimare lo scioglimento del vincolo con le associazioni locali con conseguente espulsione dei relativi dirigenti; inibire l'uso della denominazione associativa; designare uno o più commissari per le sedi territoriali e i coordinamenti regionali nelle situazioni di insanabile conflitto interno o con le istituzioni, gravi inefficienze organizzative, mancato funzionamento, mancata applicazione delle direttive nazionali o violazioni dello statuto nazionale. In tutti i casi sopra indicati, il provvedimento di scioglimento viene comunicato alle istituzioni regionali, locali e alla CCIAA della provincia di riferimento;
- f) nominare il Direttore delle testate edite dal Movimento;
- g) nominare i Consulenti speciali o comitati tecnico-scientifici ed il responsabile per singole tematiche d'interesse statutario;
- h) predisporre tutto quanto necessario all'attuazione delle finalità associative connesse alla lotta ed alla prevenzione dell'usura adottando tutti i provvedimenti previsti dalla Legge n. 108/96 e correlato regolamento di attuazione;

Su invito del Presidente possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto i responsabili di settore o esperti nelle materie oggetto di discussione.

(COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Art.25 *(Collegio dei probiviri)*

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri effettivi, che eleggono il Presidente nel loro ambito e non possono ricoprire cariche sociali. I designati vengono scelti tra personalità di chiara qualificazione e fama, vicine al mondo consumerista.

Art. 26 *(Compiti)*

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo del Movimento ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri giudica, in particolare:

- a) sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata dai competenti organi;
- b) sui conflitti di competenza tra gli organi del Movimento centrali e locali;
- c) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari, adottati dal Comitato di Presidenza.

In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Presidente Nazionale, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Nazionale deferiscono al suo parere.

Le deliberazioni assunte sono riportate in un processo verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo agli organi centrali e periferici del Movimento che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.

Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza entro 40 (quaranta) giorni dalla data dell'incarico o dalla ricezione del ricorso e devono essere notificate per iscritto agli interessati a cura della Presidenza Nazionale.

I probiviri possono partecipare senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

(ORGANI PERIFERICI)

Art. 27 *(Generalità e Compiti delle Sedi territoriali)*

Sono basi associative del Movimento quelle associazioni costituite localmente senza fini di lucro e su base democratica che hanno un proprio atto costitutivo e statuto conforme ai principi dello Statuto Nazionale del Movimento debitamente registrati, con iscritti e organi dirigenti, che adottino la medesima denominazione con l'aggiunta dell'indicazione della località o area territoriale; ovvero quelle associazioni, gruppi di acquisto, comitati già costituiti che previa convenzione con il Movimento abbiano aderito agli obiettivi dello Statuto Nazionale e l'abbiano fatto proprio con atto del competente organo statutario. In ogni caso tali associazioni dovranno introdurre nel loro Statuto una norma di recepimento delle finalità e degli scopi espressi nel presente Statuto.

Art. 28
(Organi Provinciali, consortili o di area vasta)

Per garantire capacità di rappresentanza nei confronti delle istituzioni locali, il Movimento prevede una struttura associativa a base provinciale, consortile o di area vasta.

Alle sedi provinciali o di area vasta devono fare necessario riferimento organizzativo per la propria attività tutte le altre sedi locali o strutture afferenti al Movimento, come eventuali Sportelli di assistenza istituiti sul territorio, soprattutto per quanto concerne la rappresentanza e l'accreditamento nei confronti delle istituzioni regionali, provinciali e locali.

L'apertura di nuove sedi territoriali, previa richiesta documentata e adeguatamente motivata, è approvata dal Comitato di Presidenza, sentito il Coordinamento Regionale e il Coordinamento Provinciale o consortile di area vasta della sede territorialmente competente e non è soggetta a preventive limitazioni territoriali o di rappresentanza esclusiva, nel rispetto dei fondamenti dell'associazionismo libero e democratico. L'organismo provinciale o di area vasta elabora e attua il programma associativo provinciale in osservanza dei principi elaborati dal coordinamento regionale e dagli organismi nazionali.

Art. 29
(Organi Regionali)

A livello regionale le articolazioni del Movimento si organizzano in conformità alle rispettive leggi regionali vigenti e nel rispetto dello Statuto nazionale.

A tale scopo, viene adottato un Regolamento o uno Statuto regionale, in base al quale viene eletto democraticamente il Coordinamento Regionale con un Presidente o Coordinatore Regionale. All'elezione partecipano i rappresentanti di tutti gli iscritti della Regione su base provinciale, consortile o di area vasta.

Il Coordinamento regionale rappresenta un valido sostegno delle sedi del Movimento già costituite; opera al fine di promuovere la costituzione di nuove sedi per coprire l'intero ambito territoriale regionale, nel rispetto delle competenze dei responsabili e coordinamenti provinciali; contribuisce a dare effettiva attuazione locale al progetto associativo nazionale.

Il Coordinamento regionale elabora il programma associativo regionale di mandato comunicandolo alla sede nazionale e ne promuove l'attuazione.

Art. 30
(Responsabilità degli organi periferici)

Tutti gli organi periferici del Movimento ed i relativi rappresentanti sono responsabili per le obbligazioni assunte nell'esercizio del loro mandato in conformità al Codice Civile e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalle stesse in relazione alla adesione alla struttura nazionale del Movimento.

Art. 31
(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento del Movimento il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n°662.

Le basi associative non avranno diritto di pretendere alcuna quota del patrimonio sociale né restituzione della quota associativa.

Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni locali.

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Movimento dovrà essere assunta dall'Assemblea e dovrà raccogliere almeno i 4/5 dei voti.

Agli eventuali contributi pubblici per la prevenzione della lotta all'usura, si applicherà quanto disposto dal Regolamento di attuazione alla legge n. 108/96 e successive modificazioni

Art. 32 **(Bilancio)**

Il bilancio del Movimento si forma sulla base degli indirizzi politico-culturali generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse.

Il Movimento nel perseguimento degli scopi sociali si avvale senza scopo di lucro:

- a) delle quote sociali di soci e strutture periferiche;
- b) dei contributi volontari dei soci e di enti pubblici statali, regionali, locali nonché delle organizzazioni comunitarie o internazionali;
- c) dei redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- d) delle risorse di progetti, pubblicazioni, studi, ricerche, attività formative e tutto quanto altro realizzato nell'interesse dei soci e terzi in collaborazione con pubbliche istituzioni o organismi privati;
- e) dei rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) in deroga agli art. 600 e 786 del Codice Civile può accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- g) di ogni altra entrata derivante dai fini non lucrativi perseguiti.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Tutti gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 33 **(Il Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà del "Movimento"; da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; dalle quote sociali versati dai soci; da compensi derivanti dallo studio e ricerche condotti dal movimento per conto di enti pubblici e privati o qualunque altro committente; dai proventi dei servizi resi e da oblazioni, lasciti, donazioni anche immobiliari, nonché da contributi pubblici e privati e da ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi a supporto delle attività istituzionali, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'utile sociale. E' vietata la distribuzione anche in forma indiretta del patrimonio del Movimento, degli utili o degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, e fatto salvo che siano previste forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizione e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti

Art. 34
(Termine dell'esercizio finanziario)

L'esercizio sociale del Movimento corrisponde all'anno solare si chiude il 31 Dicembre di ogni anno con l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ne ricorressero i presupposti, entro 6 (sei).

Il bilancio preventivo va approvato annualmente alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede nazionale 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro dei verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

Il Bilancio consuntivo, una volta approvato dal Consiglio nazionale, sarà pubblicato sul sito del Movimento.

Art. 35
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme vigenti in materia. Gli organi periferici del Movimento devono attenersi al presente Statuto e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.